

Brescia, lì 09.04.2020

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: "DECRETO LIQUIDITA': NESSUNA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI cod. Tributo 1040

I sostituti di imposta dovranno versare nei termini ordinari le ritenute 1040 trattenute ai professionisti ed agenti di commercio, questo è quello che sembra emergere dalla lettura dei decreti c.d.d. "Cura Italia" e "Liquidità".

Perché?

Gli agenti di commercio ed i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia;
- ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- non aver sostenuto nel mese di febbraio 2020 spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

rilasciando apposita dichiarazione che attesti il possesso di tali requisiti, possono richiedere il pagamento delle proprie spettanze *senza applicare* la ritenuta, versandole in autonomia nelle scadenze riscritte dai decreti. Per questo motivo si ritiene che il Governo ritenga di aver già regolato la materia; e che nel caso in cui la ritenuta sia trattenuta dal "committente" sostituto di imposta, debba da questi ultimi essere versate nelle scadenze ordinarie.

Studio Dott. Begni & Associati